

Schema delle modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010

Documento di osservazioni e proposte

23 settembre 2019

L'ANIA formula di seguito le proprie osservazioni e proposte sullo Schema delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio" (di seguito "Documento"), poste in consultazione della COVIP a seguito delle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto), dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito Direttiva). Il presente documento, come da istruzioni fornite per l'invio dei commenti, è trasmesso esclusivamente per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Il d.lgs. 252/2005, all'art. 4-bis, comma 2, prevede, in ossequio a quanto stabilito dalle norme europee, un principio generale di proporzionalità, secondo il quale "il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione". Inoltre, lo stesso Decreto, in linea con la Direttiva europea, prevede esplicitamente che per le forme con meno di cento aderenti si possano prevedere opportune esimenti (art. 15-quinquies, comma 1).

Si osserva che, nella relazione accompagnatoria al Documento posto in consultazione, laddove la COVIP fa riferimento ai presupposti delle modifiche regolamentari, non sia richiamato il suddetto principio. A tal riguardo, si ritiene invece che vi siano ambiti nei quali lo stesso principio vada preso in considerazione e, quindi, che l'Autorità preveda adempimenti proporzionati alla dimensione, natura, portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. In particolare, ciò dovrebbe riguardare il rilascio dell'autorizzazione da parte della COVIP in ordine all'esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell'impresa promotrice. Come specificato dalla stessa COVIP, infatti, la richiesta di autorizzazione riguarderà principalmente fondi aziendali o di gruppo. A tal proposito, si fa presente che i fondi pensione preesistenti del settore assicurativo, istituiti in quasi tutte le

imprese e i gruppi del settore in parola, destinati ai relativi dipendenti, sono generalmente caratterizzati da una struttura di governance estremamente semplificata, non dispongono di una propria autonoma organizzazione, non sono dotati di propri dipendenti, e l'organo amministrativo – costituito spesso dagli stessi dipendenti dell'impresa - si limita a dare attuazione alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale che precisano: i) le "gestioni" assicurative garantite in cui i fondi pensione devono far confluire i contributi, ii) le caratteristiche delle rendite pensionistiche da erogare, nonché iii) le tipologie di tariffe da applicare, di norma prive di costi per l'iscritto.

Si ritiene, quindi, che dette peculiarità siano meritevoli dell'applicazione del principio di proporzionalità già richiamato. In caso contrario, si richiederebbero a dette forme pensionistiche adempimenti e oneri gestionali sovrabbondanti e in alcuni casi in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva, rischiando in definitiva di compromettere la sussistenza di tali forme previdenziali, con effetti rilevanti su un assetto condiviso dalle parti sociali e consolidato da decenni nel settore assicurativo.

Si ritiene necessario che la COVIP consenta modalità semplificate e standardizzate per la predisposizione e presentazione della suddetta autorizzazione, anche facendo ricorso al meccanismo del silenzio-assenso. A tal fine, l'ANIA prospetta all'Autorità la possibilità di predisporre i suddetti standard, che verrebbero sottoposti al vaglio della COVIP, dichiarando in ogni caso la massima disponibilità a collaborare sull'argomento.

Il Documento reca una serie di adempimenti già delineati a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 147 in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. Per taluni adempimenti è previsto che i fondi pensione provvedano entro una determinata tempistica alla comunicazione delle proprie istanze all'Autorità, così come si prevede che la stessa Autorità fornisca il proprio riscontro entro 90 giorni.

Ad esempio, il comma 1 prevede che "La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 32-bis, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice".

Inoltre, lo "Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al D.lgs. 252/2005 dal D.lgs. 147/2018, in attuazione della

direttiva (UE) 2016/2341”, chiarisce che “Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica vanno comunicate alla COVIP.” Tale comunicazione segue la stipula dell’accordo e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Infine, il D.lgs. 147/2018 richiede l’adeguamento a tutte le disposizioni in esso stabilite, tra le quali quella relative alle funzioni fondamentali, entro il 31 dicembre 2019.

Si osserva che, tuttavia, il D.lgs. 147/2018 richiede l’adeguamento a tutte le disposizioni in esso stabilite, entro il 31 dicembre 2019.

Pertanto, si evidenzia l’impossibilità per gli operatori di riuscire ad adeguarsi al nuovo quadro normativo, non ancora del tutto definito, entro la scadenza stabilita dalla legge. Quindi, oltre a ribadire la necessità di individuare modalità e procedure semplificate, laddove giustificate, per l’istanza di autorizzazione di cui all’art. 32-bis, si richiede alla COVIP di fornire indicazioni in merito, tenuto conto della scadenza stabilita dalla legge.

Inoltre, sempre con riferimento alla procedura di esternalizzazione delle funzioni fondamentali, come detto, il Documento prevede che l’autorizzazione sia concessa dalla COVIP entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, mentre le Direttive specificano che entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di esternalizzazione lo stesso debba essere inviato all’Autorità.

Si chiede di chiarire se gli operatori possano comunque procedere alla stipula del contratto di esternalizzazione, eventualmente vincolando la sua efficacia alla successiva autorizzazione, oppure se sia necessario attendere l’autorizzazione della COVIP.

Infine, sempre con riferimento alla richiesta di autorizzazione, il Documento prevede che quest’ultima sia concessa dalla COVIP entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Si chiede di specificare come interpretare il caso in cui alla scadenza di tale termine non sia pervenuta alcuna risposta da parte dell’Autorità, ovvero se esso sia da intendersi quale fattispecie di silenzio assenso.